



Decreto n° 030 / Pres.

Trieste, 9 febbraio 2015

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DA APPLICARE ALLE CONCESSIONI DEMANIALI E ALLE UTILIZZAZIONI, COMUNQUE DENOMINATE, DI BENI DEMANIALI E DI ACQUE PUBBLICHE DELLA REGIONE, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 1, DELLA LR 16/2002, EMANATO CON DPREG. N. 113/2005.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 09/02/2015

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 06/02/2015

GIANFRANCO ROSSI

in data 06/02/2015



Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo;

Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), con la quale la Regione ha fra l'altro disciplinato in maniera organica la gestione del demanio idrico dal punto di vista tecnico ed organizzativo, individuando in dettaglio le funzioni trasferite, tra le quali sono ricomprese le concessioni in via amministrativa di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, nonché le concessioni per l'utilizzazione di acque pubbliche e di altri beni demaniali;

Visto il comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 16/2002, il quale dispone che l'Amministrazione regionale adotta apposito Regolamento per la determinazione, con cadenza biennale, dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) che disciplina le funzioni in materia di demanio idrico trasferite dallo Stato, con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale medesima;

Visto in particolare l'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, che prevede che con apposito Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, ora Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, a decorrere dall'1 aprile 2011, sono adottati i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale, ad esclusione di quelli relativi all'estrazione del materiale litoide e delle derivazioni d'acqua;

Rilevato pertanto che la determinazione dei canoni relativi alle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide rimane soggetta alla disciplina di cui al citato articolo 57, comma 1, della legge regionale 16/2002;

Atteso che il comma 2 dell'articolo 57 della LR 16/2002, prevede che i canoni relativi all'estrazione di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie, ciottolame e massi, provenienti dai corsi d'acqua e dal demanio idrico in generale, sono determinati in relazione al valore di mercato, al costo di estrazione e al costo del trasporto;

Preso atto che in conseguenza dell'attuale situazione economica, il mercato dei materiali inerti ha subito un forte calo, per cui la Giunta regionale ha ravvisato l'opportunità di rivedere l'entità dei canoni di estrazione del materiale litoide dal demanio idrico, coerentemente con il citato articolo 57, comma 2;

Ravvisata l'opportunità e l'utilità che il processo di revisione dei canoni relativi all'estrazione del materiale litoide avvenga contestualmente all'iter di approvazione del disegno di legge regionale in materia di difesa del suolo, già sottoposto alla Giunta regionale, in modo da poter tenere conto di possibili variazioni della relativa disciplina;

Ritenuto pertanto, nelle more del processo di revisione sopra menzionato e in adempimento all'obbligo sancito con cadenza biennale dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 16/2002, di procedere all'aggiornamento dei canoni demaniali relativi all'estrazione del

materiale litoide e delle derivazioni d'acqua per il biennio 2015-2016;

Atteso che l'aggiornamento dei canoni sottoposti a revisione, ove non sia diversamente operato, viene determinato in base alla variazione degli indici ISTAT relativi all'ultimo biennio, come disposto dall'articolo 2 del Regolamento approvato con proprio decreto 29 aprile 2005 n. 0113/Pres;

Visto il Regolamento approvato con proprio decreto di data 31 dicembre 2012, n. 0279/Pres. recante l'aggiornamento del tariffario dei canoni demaniali per il biennio 2013-2014;

Visto il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2, il quale dispone che a partire dal 1° gennaio 2007 la decorrenza dell'entrata in vigore dell'aggiornamento biennale dei canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 16/2002 è riferita all'anno solare, con conseguente decorrenza iniziale di ogni biennio successivo dalla medesima data del 1° gennaio;

Rilevato che la variazione percentuale calcolata in base agli indici ISTAT risulta determinata nella misura del + 0,8% che costituisce la maggiorazione percentuale da applicare ai canoni del Tariffario Generale pertinente al biennio 2015-2016, rispetto a quelli del biennio 2013-2014, aggiornata al mese di novembre 2014;

Ritenuto pertanto di aggiornare i canoni relativi all'estrazione del materiale litoide e alle derivazioni d'acqua, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, sulla base della predetta variazione degli indici ISTAT;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 163 di data 30 gennaio 2015;

Decreta

1. E' approvato il "Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002 n. 16, emanato con D.P.Reg. 113/2005", riguardante i canoni da applicare per gli anni 2015 e 2016 alle concessioni di estrazione di materiale litoide e di derivazione d'acqua, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

- Avv. Debora Serracchiani -